



## UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

SEZIONE 1 Via F. Calvosa, 1 - <http://gdp.giustizia.it/>

**Si comunica a:**

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**  
via cicerone 90  
LATINA

---

**PREFETTO DI FROSINONE**  
**PIAZZA DELLA LIBERTÀ FROSINONE**  
**03100 FAX 0775/218613**

---

**Comunicazione di cancelleria**  
**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **511/2020** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **REA SARA**

Depositata Sentenza Numero: **645/2020** in data : **24/09/2020**

**Parti nel procedimento**

*Ricorrente Principale*

Difeso da:

**ROBERTO IACOVACCI**

*Resistente Principale*

**PREFETTO DI FROSINONE**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Frosinone 24/09/2020

IL CANCELLIERE



N. 645/2020 SENT  
N. 511/2020 R.A.C.  
N. 2888/2020 CROM  
N. \_\_\_\_\_ REP

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Nella persona della dr.ssa Sara Rea, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.511/20 R.A.C. promossa da:

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, n.q. di legale rapp.te p.t. della società  
, c.f.: \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), viale \_\_\_\_\_, rapp.to e difeso in  
virtù di mandato a margine del ricorso, dall'Avv.Roberto Iacovacci, presso il cui studio in Latina,  
via Cicerone n.90, elett.te dom.to

Ricorrente Opponente

Contro

**Prefettura di Frosinone**, in persona del Prefetto p.t., dom.ta presso UTG di Frosinone, Piazza della  
Libertà n.1

Opposta Resistente contumace

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI: Come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso pervenuto in data 26.02.20, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n.250297/019/Ricorsi/Ord./Area III, emessa dal Prefetto di Frosinone il 10.12.19 e notificata il 28.01.20, a seguito del rigetto del ricorso amministrativo presentato avverso il verbale di contestazione n.70/15260313, elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone il 07.06.19 per violazione dell'art.148, comma 15, C.d.S..

A motivo dell'opposizione deduceva in primis, il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, altresì si riportava ai motivi di ricorso espressi in sede amministrativa, ribadendoli e concludendo per l'annullamento dell'atto opposto, previa sua sospensione.

Nessuno si costituiva per la Prefettura di Frosinone.

Ammessi ed espletati i mezzi di prova articolati da parte ricorrente, all'udienza del 10.09.20 la causa veniva trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni che si esporranno.


Orbene, in base a quanto disposto con legge 11 febbraio 2005 n. 15, Articolo 3: *"1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama"*.

Nel disciplinare il contenuto minimo della motivazione, la suddetta legge, precisa che essa debba indicare presupposti di fatto e ragioni di diritto, dovrà tener conto, dunque, anche delle argomentazioni esposte dall'interessato nella memoria difensiva.

La funzione della motivazione è duplice: da una parte porre l'interessato in condizione di esercitare le proprie difese, ripercorrendo l'iter logico e giuridico che hanno portato l'autorità amministrativa a ritenere fondato l'accertamento e ad applicare la sanzione; dall'altro lato consentono al giudice di eseguire un controllo sulla validità formale e sostanziale dell'ingiunzione stessa.

Tali considerazioni trovano autorevole conforto nella unanime giurisprudenza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione Sent. 519/2005, di cui qui ci si limita a riportarne la massima: *"Ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex articoli 203 e 204 del Cds, l'ordinanza ingiunzione, implicandone il rigetto, deve essere a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso"*.

La ratio di tale normativa, secondo la richiamata sentenza è *"quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l'accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall'esplicito dettato normativo e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedurali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità"* (Cass. 391/99, e la recentissima 13 gennaio 2005 n. 510). Più in dettaglio, motiva la Cassazione, l'inottemperanza a tali dettami porterebbe all'abnorme seguente conseguenza: *"la motivazione sarebbe meramente fittizia e nasconderebbe solo un apparente esame del caso controverso, equivalente al suo mancato compimento nei termini*



*previsti dalla legge. Insomma, il principio secondo il quale nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento irrogativo di essa, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non esclude affatto che in tale procedimento possano farsi valere anche i vizi del procedimento irrogativo della sanzione. Tra essi, ove sia stato proposto il ricorso previsto dall'articolo 203 del Cds, deve annoverarsi anche quello relativo alla carenza assoluta di motivazione, in quanto dimostrativa del mancato esame del caso controverso sottoposto all'autorità pubblica, poiché entro questi limiti l'obbligo di motivazione è previsto dalla legge come condizione di legittimità dell'atto irrogativo della sanzione amministrativa. Di conseguenza, in mancanza di tale dimostrazione scritta, il giudice dell'opposizione, che non trovi il riscontro dell'esame (obbligatorio) dei presupposti del rapporto sanzionatorio, da parte dell'autorità amministrativa preposta a tale controllo, deve annullare detto provvedimento per violazione di legge" (v. anche Cass. n. 6901/2009).*

Ciò premesso, esaminate in questa sede le doglianze espresse dalla parte ricorrente, deve accogliersi l'opposizione in quanto non è emersa prova dell'effettiva confutazione da parte della Prefettura dei motivi di ricorso allegati dal \_\_\_\_\_ in sede amministrativa.

Invero il ricorrente è stato sanzionato per violazione dell'art. 148, comma 15, C.d.S. perché "effettuava manovra di sorpasso di altro veicolo nonostante vi fosse segnaletica di cantiere in atto con restringimento della carreggiata e corsia canalizzate".

Al fine di dimostrare la fondatezza dei propri assunti quest'ultimo ha allegato in atti documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi, oltre che addotto in qualità di teste il sig. Rossi Vittorio il quale, escusso all'udienza del 10.09.20, ha dichiarato avere assistito ai fatti di causa ed escluso che la vettura contravvenzionata nel caso specifico potesse avere effettuato manovra di sorpasso di altro veicolo. A tal riguardo ha riferito che il conducente di detta auto ha solamente "superato sulla destra" una vettura che lo precedeva e che aveva inserito la freccia a sinistra per la svolta. Lo stesso conducente, a detta del teste, si era immesso poi sulla destra per entrare nel piazzale antistante il Bar ivi sito. Il teste ha altresì riconosciuto lo stato dei luoghi così come raffigurato nelle fotografie allegate nonché riferito della presenza della vettura della Polizia così come in foto.

Di contro, nessuna prova ha fornito in giudizio l'Amministrazione opposta, la quale non ha neppure inviato la documentazione in suo possesso.

Orbene, è doveroso osservare che quant'anche il verbale di accertamento dell'infrazione faccia piena prova fino a querela di falso di quanto con esso attestato, in adesione al recente orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi comunque la fede privilegiata non sussistere né con riguardo ai

giudizi valutativi che esprime il P.U., né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, come nel caso de quo, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento; come nell'ipotesi che quanto attestato dal Pubblico Ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (cfr. Cass. n.3522/99, Cass. S.U. n.12545/92).

Nella fattispecie, sono dunque emersi dall'istruttoria elementi tali da incidere negativamente sull'effettiva commissione della violazione contestata da parte del ricorrente.

In virtù del principio giurisprudenziale sopra enunciato, non può escludersi che nel caso de quo possa pertanto esservi stato un errore di percezione da parte del verbalizzante, in difetto di prova contraria.

E' palese che sul punto controverso l'ordinanza ingiunzione difetta di motivazione, così come in relazione a tutte le altre doglianze, per cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione va accolta.

Sussistono giusti motivi, attesa le ragioni della decisione, per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione prot. n.250297/019/Ricorsi/Ord./Area III, emessa dal Prefetto di Frosinone il 10.12.19 a carico della parte ricorrente;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Frosinone il 10.09.2020



Il Giudice di Pace  
Dr.ssa Sara Rea